

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2016, n. 12-3061

Dipendente: Dott.ssa Prisca Giaiero; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della dell'EFESC Italia "European Forest and environmental Skills Council Italia ONLUS, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta il 16 Febbraio 2016, la Dott.ssa Prisca Giaiero, funzionario assegnato alla Direzione Agricoltura, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di collaborazione a favore dell'EFESC Italia "European Forest and environmental Skills Council Italia ONLUS", Associazione europea non lucrativa di Utilità sociale con scopi di pubblico interesse nelle attività forestali. La collaborazione, della durata di 9 mesi a decorrere dal mese di Marzo 2016 e con un impegno massimo di 100 ore, consiste nella traduzione ed interpretariato di materiale tecnico inerente le attività forestali tra l'EFESC e gli altri partner europei.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che sulla nota pervenuta il 16 Febbraio 2016 il Direttore ed il Dirigente al cui settore la Dott.ssa Prisca Giaiero è assegnata, hanno dichiarato che nulla osta all'incarico e non intercorrono situazioni di incompatibilità in relazione all'attività d'ufficio svolta dalla suddetta dipendente;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

la dipendente Dott.ssa Prisca Giaiero, funzionario regionale assegnato alla Direzione Agricoltura, è autorizzato ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere l'incarico di collaborazione, della durata di 9 mesi a decorrere dal mese di Marzo 2016 e con un impegno massimo di 100 ore, a favore dell'EFESC Italia, Associazione internazionale senza scopo di lucro con finalità di solidarietà sociale nel settore forestale.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)